Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 16 dicembre 1942 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 297 DEL 16 DICEMBRE 1942-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 68: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 5 % create per i lavori di sistemazione del Tevere sorteggiate nei giorni 14 e 16 novembre 1942-XXI.

(4590)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 ottobre 1942-XX, n. **1414**.

Trasferimento di fondi dalle assegnazioni per opere stradali e di bonifica a favore delle costruzioni ferroviarie in Albania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La spesa di lire 280.000.000 autorizzata per costruzioni ferroviarie con le leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135, art. 1, n. 4 e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386, art. 1, è aumentata di lire 80.000.000 da stanziarsi per lire 40.000.000 nel corrente esercizio e per lire 40.000.000 nell'esercizio 1943-44.

Art. 2.

In relazione a quanto disposto col precedente art. 1, la spesa di lire 1.300.000.000 autorizzata per lavori stradali con le leggi 6 luglio 1939-XVII, n. 1064, e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386, resta determinata in lire 1.260.000.000 e quella di lire 417.814.500 assegnata per opere di bonifica di cui alle leggi 6 luglio 1939-XVII, n. 1065; 23 maggio 1940-XVIII, n. 460; 19 giugno 1940-XVIII, n. 659, e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386, è fissata in lire 377.814.500.

Art. 3.

Agli stanziamenti di cui all'art. 1 della presente legge si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 4 giugno 1942-XX, n. 654.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1942-43.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 2 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 ottobre 1942-XX, n. **1415**.

Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti categorie, installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico:

Categoria *A* - Ascensori adibiti al trasporto di persone;

Categoria *B* - Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone;

Categoria *C* - Montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico;

Categoria *D* - Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a chilogrammi 25;

Categoria *E* - Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.

Le norme della presente legge non si applicano agli ascensori ed ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli con corsa inferiore a metri due, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrevoli su guide inclinate ed agli ascensori in servizio pubblico.

Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie, di tramvie o funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tramviarie.

Art. 2.

Nessun ascensore o montacarichi può essere impiantato e tenuto in esercizio senza preventiva licenza del prefetto da rilasciarsi a persona fisica determinata.

La licenza di impianto è rilasciata in seguito all'esame del relativo progetto costruttivo e con le modalità stabilite nel regolamento.

La licenza di esercizio è concessa in seguito a collaudo dell'impianto e deve essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di categoria *A*, *B* ed *E*, ogni due anni per i montacarichi di categoria *C* ed ogni quattro anni per i montacarichi di categoria *D*.

Art. 3.

Ogni ascensore di categoria *A*, *B* ed *E* deve essere ispezionato una volta all'anno per accertare lo stato di conservazione dell'impianto ed il suo normale funzionamento. I montacarichi di categoria *C* devono essere ispezionati ogni due anni e quelli di categoria *D* ogni quattro anni.

Il rinnovo della licenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 è subordinato all'esito favorevole delle ispezioni periodiche anzicennate.

È in facoltà del prefetto di ordinare in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, ispezioni straordinarie agli ascensori o ai montacarichi in esercizio.

Il proprietario dello stabile in cui è impiantato l'ascensore o il montacarichi è tenuto a richiedere una ispezione straordinaria ogni qualvolta apporti modificazioni all'impianto, oppure quando, per importanti riparazioni degli organi di sollevamento o di sicurezza l'ascensore o il montacarichi sia stato messo temporaneamente fuori servizio.

In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non siano seguiti da infortunio, deve essere immediatamente sospeso l'esercizio dell'ascensore in attesa delle disposizioni dell'organo incaricato delle ispezioni, al quale il proprietario deve dare immediata notizia dell'incidente.

Art. 4.

Il proprietario è tenuto a fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perchè siano eseguiti il collaudo di primo impianto e le successive ispezioni.

Il verbale del collaudo di primo impianto, la licenza prefettizia di esercizio ed i verbali delle ispezioni periodiche e straordinarie debbono essere annotati su apposito libretto, conforme al modello determinato dal regolamento.

Su ogni cabina dell'ascensore o del montacarichi deve applicarsi, a cura del proprietario, una targa dalla quale risulti il numero di matricola corrispondente a quello indicato sul libretto.

La spesa per il libretto e per la targa è a carico del proprietario.

Art. 5.

Il proprietario è tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata, la quale deve provvedere a mezzo di personale abilitato.

Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita Commissione esaminatrice, in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

Art. 6.

Il collaudo di primo impianto degli ascensori e dei montacarichi e le ispezioni periodiche, debbono di regola essere eseguite da funzionari del Corpo Reale del genio civile, forniti di laurea in ingegneria, designati di volta in volta dall'ispettore generale compartimentale del Genio civile.

Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni ad eseguire, per tutto il territorio dello Stato o per una parte di tale territorio, a mezzo di ingegneri forniti di laurea, dipendenti dall'Ente medesimo e scelti da apposito elenco annualmente approvato dal detto Ministero, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi, esclusi quelli delle Amministrazioni statali, degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole.

La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici.

Spetta esclusivamente all'Ispettorato corporativo di eseguire a mezzo degli ispettori dipendenti, forniti di laurea in ingegneria, visite ed ispezioni agli ascensori ed ai montacarichi degli stabilimenti industriali ed a quelli delle aziende agricole.

Per gli ascensori ed i montacarichi delle Amministrazioni statali provvedono di regola al collaudo ed alle ispezioni gli ingegneri del Corpo Reale del genio civile.

Le Amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri provvedono direttamente, per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli.

Art. 7.

La licenza per l'impianto degli ascensori e dei montacarichi e la licenza di esercizio sono soggette alle tasse stabilite dalla tabella *A*) annessa alla presente legge, le quali sostituiscono quelle contenute nel numero 34-13 della tabella di cui all'art. 4 del R. decreto-legge, 29 dicembre 1926-V, n. 2191, convertito con modificazioni nella legge 5 febbraio 1928-VI, n. 188.

Le licenze di impianto e di esercizio degli ascensori e dei montacarichi in stabilimenti industriali destinati alla trasformazione o lavorazione delle materie prime sono esenti dalle tasse di concessione governativa.

Sono del pari esenti dalle tasse di licenza di impianto e di esercizio gli ascensori ed i montacarichi impiantati in edifici in uso delle Amministrazioni dello

Stato, gli ascensori ed i montacarichi degli Istituti di assistenza ospedaliera, destinati al servizio degli ammalati ed al trasporto dei feretri, quelli degli altri istituti pubblici di assistenza e beneficenza, destinati al servizio dei ricoverati, e quelli impiantati in edifici adibiti come sede di uffici dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza ai mutilati ed agli invalidi di guerra.

Il pagamento della tassa di licenza per l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi è annuale.

Chi omette o ritarda il pagamento delle tasse di licenza è soggetto alla pena pecuniaria da un minimo pari al doppio della tassa dovuta sino ad un massimo pari al quadruplo della tassa medesima.

Art. 8.

Per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche o straordinarie eseguite da funzionari del Corpo Reale del genio civile spettano all'erario, al quale vanno versate anticipatamente dal proprietario dello stabile ove è impiantato l'ascensore od il montacarichi, escluse le Amministrazioni dello Stato, le contribuzioni stabilite dalla tabella *B*) annessa alla presente legge.

Le stesse contribuzioni sono dovute per i collaudi e le ispezioni eseguite, a norma del precedente art. 6, dagli ispettori dell'Ispettorato corporativo.

Per i collaudi e le ispezioni eseguite dagli ingegneri dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni sono dovute all'Ente le contribuzioni fissate nel regolamento dell'Ente medesimo, nella misura che sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici e comunque non eccedente quella stabilita dalla sopraindicata tabella *B*).

Art. 9.

E' vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.

E' inoltre vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alle persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di 12 anni, anche se accompagnati.

Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, tabella *A*) annessa al R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1720.

Art. 10.

Per la costruzione, l'impianto, il collaudo e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, previsti nell'art. 1 della presente legge, si applicano le norme emanate ai termini dell'art. 18 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569, e dell'articolo unico del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 388.

Art. 11.

Chiunque impianti o tenga in esercizio un ascensore od un montacarichi senza la licenza del prefetto è punito con l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda sino a lire tremila.

Se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.

Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o dei montacarichi, le prescrizioni della presente legge la pena è dell'arresto sino a due mesi o dell'ammenda sino a lire duemila.

Art. 12.

Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate a norma dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di intesa con quelli per l'interno, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni, sentito anche il parere del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*)

Tasse di concessioni governative dovute per la licenza d'impianto e quella di esercizio degli ascensori e dei montacarichi.

N. d'ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa
1	Licenza per l'impianto degli ascensori adibiti al trasporto di persone (Categoria *A*)	L. 1.200
	per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale)	» 150
2	Licenza per l'impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (Categoria *B*)	» 1.200
	per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale)	» 150
3	Licenza per l'impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose, ma con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico (Categoria *C*)	» 600
	per l'esercizio di detti montacarichi (tassa annuale)	» 100
4	Licenza per l'impianto dei montacarichi a motore, adibiti al trasporto di sole cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata superiore a chilogrammi 25 (Categoria *D*)	» 300
	per l'esercizio di detti montacarichi (tassa annuale)	» 50

5	**Licenza per l'impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone** (Categoria *E*)	L. 2.400
	per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale)	» 250

TABELLA *B*)

Contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi.

N. d'ord.	Indicazione delle operazioni soggette a contributo	Contributo
1	Collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di persone (Categoria *A*)	L. 150
	per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto)	» 80
2	Collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (Categoria *B*)	» 150
	per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto) .	» 80
3	Collaudo di primo impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose ma con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico (Categoria *C*) .	» 100
	per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto) . . .	» 65
4	Collaudo di primo impianto dei montacarichi a motore, adibiti al trasporto di sole cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata superiore a chilogrammi 25 (Categoria *D*)	» 80
	per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto) .	» 50
5	Collaudo di primo impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone (Categoria *E*)	» 200
	per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto)	» 100

Quando per il collaudo di primo impianto o per le ispezioni periodiche o straordinarie il funzionario incaricato debba recarsi fuori del capoluogo di provincia di residenza, è dovuto, in aggiunta a quanto sopra stabilito, l'importo delle spese di viaggio in prima classe a tariffa intera per il percorso in ferrovia, tramvia o autoservizi in servizio pubblico e la indennità di lire 1 per ogni chilometro di percorso su strade ordinarie. Qualora il funzionario sia obbligato per la esecuzione del collaudo o della ispezione a pernottare fuori del capoluogo di provincia di residenza, è dovuta inoltre una indennità di lire 25 per ciascuna notte di pernottamento.

Se in occasione di una gita al di fuori del capoluogo di provincia di residenza il funzionario incaricato collauda od ispeziona più di un ascensore o montacarichi, i rimborsi spese e le indennità di cui al precedente comma vanno ripartiti, tra i vari proprietari interessati, in un numero di quote, di uguale importo, pari al numero degli impianti collaudati od ispezionati.

LEGGE 31 ottobre 1942-XXI, n. 1416.

Finanziamento per le spese di guerra della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle somme già autorizzate con precedenti provvedimenti, è data facoltà al Ministro per la marina di assumere impegni per servizi e prestazioni dipendenti dello stato di guerra, entro il limite di lire 6 miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai termini del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, alla inscrizione nello stato di previsione del Ministero della marina delle somme occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 ottobre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1417.

Istituzione di due ruoli speciali di ufficiali del servizio permanente effettivo e varianti agli organici dei Corpi militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono istituiti, rispettivamente nei Corpi dello Stato Maggiore e del Genio navale, un ruolo speciale di ufficiali di vascello in servizio permanente effettivo ed un ruolo speciale di ufficiali del Genio navale (Direzione macchine) in servizio permanente effettivo.

I predetti ruoli comprendono i gradi da guardiamarina o sottotenente a capitano di fregata o tenente colonnello.

Art. 2.

La nomina ai gradi iniziali dei ruoli previsti dal precedente articolo si effettua con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, in seguito a concorso, per titoli ed esami, rispettivamente fra gli ufficiali di complemento di vascello e del Genio navale (D. M.) che siano provvisti di laurea, abbiano ultimato la ferma di leva e non abbiano superato l'età di anni 26.

Al concorso possono essere ammessi anche ufficiali di complemento dei suindicati ruoli i quali non siano laureati. La nomina di questi ultimi può effettuarsi, però, soltanto per posti non coperti da ufficiali laureati.

Art. 3.

Agli ufficiali di vascello e del Genio navale (D.M.) dei ruoli speciali si applicano tutte le norme riguardanti rispettivamente gli ufficiali di vascello e del Genio navale in servizio permanente effettivo, salvo quanto disposto dai successivi articoli 4 e 5.

Art. 4.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di vascello del ruolo speciale sono stabiliti come segue:

Capitano di fregata	anni 54
Capitano di corvetta	» 52
Tenente di vascello	» 45
Subalterni	» 45

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Genio navale (D.M.) del ruolo speciale sono i seguenti:

Tenente colonnello	anni 55
Maggiore	» 52
Capitano	» 45
Subalterni	» 45

Art. 5.

Le aliquote da applicarsi nella liquidazione della pensione agli ufficiali di vascello del ruolo speciale sono le seguenti:

	Sulle prime 4.000 lire	Sulla eccedenza
Capitano di fregata	1/33	1/49
Capitano di corvetta . . .	1/32	1/48
Tenente di vascello	1/26	1/39
Sottotenente di vascello . .	1/27	1/39
Guardiamarina	1/27	1/40

Le aliquote da applicarsi nella liquidazione della pensione agli ufficiali del Genio navale (D.M.) del ruolo speciale sono le seguenti:

	Sulle prime 4.000 lire	Sulla eccedenza
Tenente colonnello	1/34	1/53
Maggiore	1/33	1/50
Capitano	1/30	1/47
Tenente	1/31	1/47
Sottotenente	1/32	1/47

Art. 6.

Per la prima formazione del ruolo speciale di ufficiali di vascello in servizio permanente effettivo e del ruolo speciale di ufficiali del Genio navale (D.M.) in servizio permanente effettivo saranno indetti concorsi, per titoli, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a guardiamarina, sottotenente di vascello o tenente di vascello, e a sottotenente, tenente o capitano del Genio navale (D.M.).

Ai concorsi per la nomina ad ufficiale di vascello del ruolo speciale possono partecipare gli ufficiali inferiori di vascello di complemento ed a quelli per la nomina ad ufficiale del Genio navale (D.M.) gli ufficiali inferiori del Genio navale (D.M.) di complemento.

Per l'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo occorre aver prestato almeno uno, due o tre anni di servizio effettivo da ufficiale, a seconda che trattasi di concorsi a guardiamarina o sottotenente del Genio navale (D.M.), oppure a sottotenente di vascello, o tenente del Genio navale (D.M.), oppure a tenente di vascello o capitano del Genio navale (D.M.).

A parità di merito costituisce titolo preferenziale il possesso di una laurea.

Ai concorsi per tenente di vascello e per capitano del Genio navale (D.M.) possono, altresì essere ammessi, rispettivamente, capitani di corvetta e maggiori del Genio navale (D.M.) di complemento.

I capitani di corvetta ed i maggiori del Genio navale (D.M.) di complemento, i quali siano vincitori dei concorsi per tenente di vascello o capitano del Genio navale (D.M.) e siano nominati tenenti di vascello o capitani del Genio navale (D.M.) dei ruoli speciali possono conseguire le promozioni ai gradi superiori, nei ruoli stessi, indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, su parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 7.

Gli ufficiali dei ruoli speciali del servizio permanente effettivo nominati in applicazione del precedente art. 6, se saranno raggiunti dal limite di età prima di aver compiuto il periodo minimo di venti anni di servizio effettivo richiesto per aver diritto a pensione normale, potranno essere trattenuti in servizio permanente effettivo, nei limiti dei posti di organico del rispettivo grado, sino al compimento di tale periodo.

Art. 8.

Gli ufficiali di complemento dello Stato Maggiore e del Genio navale (D. M.) iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive

modificazioni, che non siano nominati ufficiali dei ruoli speciali previsti dal precedente art. 1, saranno ricollocati nei rispettivi ruoli ordinari degli ufficiali di complemento della Regia marina.

Ad essi sarà fatto il trattamento stabilito dal 1° comma dell'art. 7 della citata legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098.

Art. 9.

Gli ufficiali di complemento dello Stato Maggiore e del Genio navale iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, che conseguiranno la nomina nei ruoli speciali del servizio permanente effettivo in base al precedente art. 6, avranno facoltà, entro tre mesi dalla partecipazione della nomina, di optare — per i servizi prestati nel suddetto ruolo speciale di ufficiali di complemento — fra il trattamento stabilito dall'art. 7 della citata legge n. 1098, da liquidarsi all'atto della opzione, e la valutazione ai fini di pensione, dei servizi stessi se resi obbligatoriamente o se prestati in periodo bellico o di mobilitazione, sia pure parziale, o di esigenze militari di carattere eccezionale.

L'opzione è irrevocabile e produce i suoi effetti anche nei riguardi degli aventi diritto a pensione di riversibilità.

Coloro che optino per la valutazione in pensione non sono tenuti al pagamento della ritenuta 6 per cento in conto entrata Tesoro per i servizi che vengono valutati in dipendenza dell'opzione.

Qualora l'indennità di cui all'art. 7 della citata legge n. 1098 sia stata già corrisposta, gli interessati, per ottenere la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento dovranno versare al Tesoro l'indennità stessa.

Il fondo costituito presso la Cassa ufficiali della Regia marina, a termini dell'art. 9 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, dopo effettuati i pagamenti di cui al 2° comma dell'art. 8 ed al 1° comma del presente articolo, è devoluto all'erario.

Art. 10.

La Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara restituirà agli ufficiali di complemento della Regia marina appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive modificazioni, che siano nominati ufficiali dei ruoli speciali previsti dal precedente art. 1, i contributi da essi versati in applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 163.

Art. 11.

Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento della Regia marina, di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive modificazioni, sarà soppresso con data che sarà stabilita dal Ministro per la marina con suo decreto, appena saranno effettuate le nomine di cui all'art. 6, e con la stessa data saranno abrogate tutte le disposizioni ad esso relative.

Art. 12.

Gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, compresi quelli dei ruoli speciali previsti dall'art. 1, sono stabiliti dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 13.

Gli organici stabiliti dalla tabella *A* saranno raggiunti entro l'anno 1946 con la gradualità prevista per ciascun Corpo e ruolo dalle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 annesse alla presente legge.

Art. 14.

In deroga al disposto dell'art. 2 della legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1050, i posti stabiliti dalle annesse tabelle nn. 1 a 7 in aumento ai vigenti organici degli ufficiali dei Corpi di Stato Maggiore e del Genio navale, esclusi i ruoli speciali, potranno essere ripartiti di anno in anno fra i ruoli dei Comandi navali e dei Comandi marittimi e fra quelli delle direzioni e dei servizi.

La ripartizione sarà effettuata con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per la marina di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio superiore di marina.

Art. 15.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo del colonnello farmacista della Regia marina è di anni 62.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

TABELLA A.

Quadri organici degli ufficiali dei vari corpi della Regia marina

GRADO (e gradi corrispondenti)	Stato Maggiore: Ufficiali di Vascello	Stato Maggiore: Ufficiali di Vascello del ruolo speciale	Genio Navale: Ufficiali del Genio Navale	Genio Navale: Ufficiali del Genio Navale (D.M.) del ruolo speciale	Armi Navali	Sanitario: Medici	Sanitario: Farmacisti	Commissariato	Capitanerie di Porto	C.R.E.M.
Ammiraglio d'armata	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra	9	—	1	—	(a) 5 (Ammiraglio di squadra, Ammiraglio di divisione, Contrammiraglio)	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione	19	—	4	—		1	—	1	1	—
Contrammiraglio	17	—	5	—		4	—	3	3	—
Capitano di vascello	145	—	34	—	18	20	1	21	20	—
Capitano di fregata	269	4	94	3	41	50	3	57	60	—
Capitano di corvetta	335	28	126	22	52	76	4	68	66	—
Tenente di vascello	824	198	316	148	134	134	8	182	176	268
Sottotenente di vascello	589 (Sottotenente di vascello e Guardiamarina)	327	237	243	93	81	5	130 (Sottotenente di vascello e Guardiamarina)	101	558
Guardiamarina						—	—			

(a) Di cui uno solo di grado 3° e tutt'al più due di grado 4°.

TABELLA N. 1.

CORPO DI STATO MAGGIORE

GRADO	Organici sino al 31-12-1942	1943 Variazioni nell'anno	1943 Organici al 31-12-1943	1944 Variazioni nell'anno	1944 Organici al 31-12-1944	1945 Variazioni nell'anno	1945 Organici al 31-12-1945	1946 Variazioni nell'anno	1946 Organici al 31-12-1946
a) Ufficiali di vascello									
Ammiraglio d'armata	3	—	3	—	3	—	3	—	3
Ammiraglio di squadra	8	+ 1	9	—	9	—	9	—	9
Ammiraglio di divisione	17	+ 1	18	+ 1	19	—	19	—	19
Contrammiraglio	14	+ 2	16	+ 1	17	—	17	—	17
Capitano di vascello	110	+ 19	129	+ 12	141	+ 4	145	—	145
Capitano di fregata	219	+ 20	239	+ 14	253	+ 16	269	—	269
Capitano di corvetta	329	—	329	+ 2	331	+ 4	335	—	335
Tenente di vascello	810	—	810	—	810	—	810	+ 14	824
Subalterni	569	—	569	—	569	—	569	+ 20	589
b) Ufficiali di vascello del ruolo speciale									
Capitano di fregata	—	—	—	+ 2	2	+ 2	4	—	4
Capitano di corvetta	25	+ 1	26	+ 1	27	+ 1	28	—	28
Tenente di vascello	146	+ 15	161	+ 20	181	+ 12	193	+ 5	198
Subalterni	288	+ 4	292	+ 13	305	+ 16	321	+ 6	327

TABELLA N. 2.

CORPO DEL GENIO NAVALE

GRADO	Organici sino al 31-12-1942	1943 Variazioni nell'anno	1943 Organici al 31-12-1943	1944 Variazioni nell'anno	1944 Organici al 31-12-1944	1945 Variazioni nell'anno	1945 Organici al 31-12-1945	1946 Variazioni nell'anno	1946 Organici al 31-12-1946
a) UFFICIALI DEL GENIO NAVALE									
Generale ispettore . . .	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Tenente generale . . .	2	+ 1	3	—	3	+ 1	4	—	4
Maggior generale . . .	4	+ 1	5	—	5	—	5	—	5
Colonnello	22	+ 8	30	+ 4	34	—	34	—	34
Tenente colonnello . . .	61	+ 16	77	+ 10	87	+ 7	94	—	94
Maggiore	113	+ 8	121	+ 4	125	+ 1	126	—	126
Capitano	271	+ 8	279	+ 10	289	+ 15	304	+ 12	316
Subalterni	214	+ 3	217	+ 8	225	+ 6	231	+ 6	237
b) UFFICIALI DEL GENIO NAVALE (D. M.) DEL RUOLO SPECIALE									
Tenente colonnello . . .	—	—	—	+ 1	1	+ 2	3	—	3
Maggiore	15	+ 3	18	+ 2	20	+ 2	22	—	22
Capitano	90	+ 14	104	+ 15	119	+ 24	143	+ 5	148
Subalterni	179	+ 14	193	+ 19	212	+ 26	238	+ 5	243

TABELLA N. 3.

CORPO DELLE ARMI NAVALI

GRADO	Organici sino al 31-12-1942	1943 Variazioni nell'anno	1943 Organici al 31-12-1943	1944 Variazioni nell'anno	1944 Organici al 31-12-1944	1945 Variazioni nell'anno	1945 Organici al 31-12-1945	1946 Variazioni nell'anno	1946 Organici al 31-12-1946
Generale ispettore / Tenente generale / Maggior generale . . .	*(a)* 3	—	*(a)* 3	+ 1	*(a)* 4	+ 1	*(a)* 5	—	*(a)* 5
Colonnello	12	+ 4	16	+ 1	17	+ 1	18	—	18
Tenente colonnello . . .	28	+ 4	32	+ 4	36	+ 4	40	+ 1	41
Maggiore	35	+ 4	39	+ 4	43	+ 5	48	+ 4	52
Capitano	104	—	104	+ 14	118	+ 10	128	+ 6	134
Subalterni	53	—	53	+ 15	68	+ 16	84	+ 9	93

(a) Di cui uno solo di grado 3° e tutt'al più due di grado 4°.

TABELLA N. 4.

CORPO SANITARIO

GRADO	Organici sino al 31-12-1942	1943 Variazioni nell'anno	1943 Organici al 31-12-1943	1944 Variazioni nell'anno	1944 Organici al 31-12-1944	1945 Variazioni nell'anno	1945 Organici al 31-12-1945	1946 Variazioni nell'anno	1946 Organici al 31-12-1946
a) Ufficiali medici									
Tenente generale . . .	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Maggior generale . . .	2	+ 2	4	—	4	—	4	—	4
Colonnello	14	+ 3	17	+ 2	19	+ 1	20	—	20
Tenente colonnello . . .	38	+ 4	42	+ 4	46	+ 4	50	—	50
Maggiore	68	+ 2	70	+ 2	72	+ 4	76	—	76
Capitano	114	+ 6	120	+ 7	127	+ 7	134	—	134
Tenente	67	+ 3	70	+ 3	73	+ 8	81	—	81
b) Ufficiali farmacisti									
Colonnello	—	—	—	+ 1	1	—	1	—	1
Tenente colonnello . . .	2	—	2	+ 1	3	—	3	—	3
Maggiore	3	+ 1	4	—	4	—	4	—	4
Capitano	6	+ 1	7	+ 1	8	—	8	—	8
Tenente	4	—	4	+ 1	5	—	5	—	5

TABELLA N. 5.

CORPO DI COMMISSARIATO

GRADO	Organici sino al 31-12-1942	1943 Variazioni nell'anno	1943 Organici al 31-12-1943	1944 Variazioni nell'anno	1944 Organici al 31-12-1944	1945 Variazioni nell'anno	1945 Organici al 31-12-1945	1946 Variazioni nell'anno	1946 Organici al 31-12-1946
Tenente generale . . .	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Maggior generale . . .	2	+ 1	3	—	3	—	3	—	3
Colonnello	14	+ 4	18	+ 2	20	+ 1	21	—	21
Tenente colonnello . . .	40	+ 6	46	+ 6	52	+ 5	57	—	57
Maggiore	63	+ 3	66	+ 1	67	+ 1	68	—	68
Capitano	139	—	139	+ 22	161	+ 21	182	—	182
Subalterni	76	—	76	+ 15	91	+ 39	130	—	130

TABELLA N. 6.

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	Organici sino al 31-12-1942	1943		1944		1945		1946	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1943	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1944	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1945	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1946
Tenente generale . . .	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Maggior generale . . .	2	+ 1	3	—	3	—	3	—	3
Colonnello	16	+ 2	18	+ 2	20	—	20	—	20
Tenente colonnello . . .	47	+ 4	51	+ 4	55	+ 4	59	+ 1	60
Maggiore	60	+ 2	62	+ 1	63	+ 2	65	+ 1	66
Capitano	153	+ 4	157	+ 6	163	+ 9	172	+ 4	176
Subalterni	95	—	95	+ 2	97	+ 3	100	+ 1	101

TABELLA N. 7.

CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI

GRADO	Organici sino al 31-12-1942	1943		1944		1945		1946	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1943	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1944	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1945	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1946
Capitano	215	+ 32	247	+ 16	263	+ 5	368	—	268
Subalterni	457	+ 68	525	+ 23	548	+ 10	558	—	558

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1942-XXI, n. 1418.

Determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e norme di coordinamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1924-II, n. 1613, concernente il riordinamento delle aliquote dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e delle imposte sui terreni e sui fabbricati;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, numero 1743, e successive modificazioni, concernente l'emissione di un Prestito redimibile 5 % e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del Prestito medesimo;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, numero 29, concernente provvedimenti in materia di estimi e di imponibili catastali;

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il testo unico 4 luglio 1897, n. 276, per la conservazione degli antichi catasti dei terreni e dei fabbricati ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, nonchè il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Visto il R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, numero 571, concernente la soppressione dell'imposta straordinaria sui terreni bonificati e norme di perequazione dell'imposta fondiaria;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939-XVII, n. 976, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni;

Vista la legge 11 maggio 1942-XX, n. 616, concernente modificazioni all'art. 17 del predetto decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, riguardante il blocco delle contribuzioni sulla proprietà immobiliare;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, sulla riforma degli ordinamenti tributari;

Visti i Regi decreti 4 gennaio 1923-I, n. 16, e 12 marzo 1923-I, n. 505, concernenti l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3062, istitutivo dell'imposta complementare progressiva sul reddito e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette;

Visto il testo unico di leggi sull'imposta di ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni;

Visti il testo unico di leggi per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni, nonchè il testo unico di leggi comunali e provinciali, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119, concernente agevolazioni tributarie a favore dell'industria zolfifera e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, aprovato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni;

Visto il testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi in materia d'imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931-IX, numero 1608;

Visto il R. decreto-legge 19 gennaio 1928-VI, n. 244, concernente la graduazione degli estimi catastali dei boschi e dei pascoli della provincia di Sondrio;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, numero 2011, convertito nella legge 4 aprile 1938-XVI, n. 545, riguardante i diritti e gli emolumenti spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette ed il R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 777, che estende al personale delle Sezioni tecniche catastali detti compensi;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, in conseguenza dell'attuata revisione generale degli estimi dei terreni, di cui al citato R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, di stabilire per l'anno 1943 e successivi le aliquote dell'imposta sui terreni e delle relative sovrimposte comunali, provinciali e consigliari, nonchè dell'imposta straordinaria immobiliare e di quella sul reddito agrario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e del Ministro per le finanze, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aliquota erariale della normale imposta sui terreni è stabilita nella misura di lire dieci per ogni cento lire di reddito imponibile.

Per l'anno 1943 e per i successivi, fino a quello in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, l'imposta predetta viene transitoriamente applicata con l'aliquota del tre per cento.

A far tempo dall'anno seguente a quello della cessazione dello stato di guerra tale aliquota viene gradualmente elevata nella misura di lire due per ognuno dei primi tre anni e di lire una per il quarto, in modo da raggiungere la misura stabilita dal primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1943 l'imposta straordinaria immobiliare viene applicata nella misura di lire 2,50 per ogni mille lire del valore dei terreni, desunto dalla capitalizzazione dei nuovi estimi al cento per cinque.

Il minimo di esenzione, pei terreni, è elevato a lire quindicimila;

Nulla è innovato per quanto concerne gli altri beni immobili, fino a quando non sarà provveduto al riordinamento dell'imposta straordinaria immobiliare.

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1943 sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 29, concernente provvedimenti in materia di estimi catastali.

Nelle provincie in cui è parzialmente in vigore il nuovo catasto, ai soli fini della ripartizione del carico della sovrimposta provinciale dei terreni fra i singoli comuni della provincia, si assumono a base gli estimi degli antichi catasti accertati nell'anno 1942 o nell'ultimo in cui essi furono in vigore, a seconda che nell'anno 1942 è stato in vigore l'antico o il nuovo catasto.

I limiti di sovrimposta provinciale sui terreni debbono riferirsi all'imponibile risultante dalla revisione degli estimi.

Art. 4.

All'ultimo comma dell'art. 18 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, è sostituito il seguente:

« All'area occupata dalle strade ferrate pubbliche, dalle tramvie in sede propria, dalle autostrade e da tutte le altre strade il cui transito è concesso a pagamento, nonchè dalle rispettive dipendenze del piano stradale, è applicata una tariffa unica per ogni comune, uguale alla tariffa media del comune stesso.

« La disposizione che precede non è applicabile alle aree coperte dai fabbricati adibiti a stazioni e loro pertinenze, dalle case cantoniere, dalle sottostazioni di trasformazione dell'energia elettrica, dalle gallerie, dai ponti e simili, che devono essere descritti, in ogni caso, nel vigente catasto fabbricati ed il relativo reddito assoggettato all'imposta fabbricati od a quella di ricchezza mobile ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231 ».

Art. 5.

Le esenzioni dalle imposte dirette, previste dalle norme in vigore, per i beni del Demanio pubblico, non sono applicabili ai beni od alle parti dei medesimi che siano produttivi di reddito immobiliare secondo le leggi concernenti le imposte fondiarie.

Restano ferme, per tali beni, ancorchè produttivi, le esenzioni stabilite da leggi speciali.

Art. 6.

Le variazioni previste dall'art. 43 del testo unico 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, modificato dall'art. 22 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, anche nei comuni ad antico catasto, debbono essere dichiarate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate.

Le variazioni in diminuzione dànno luogo allo sgravio dal primo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, purchè la dichiarazione di cui al precedente comma sia stata presentata in termini; in caso contrario lo sgravio decorre dal 1° gennaio dell'anno seguente a quello in cui la dichiarazione è stata presentata.

Nulla è innovato a quanto è stabilito nei riguardi dello stralcio di aree fabbricate, di errori materiali, duplicazioni ed omesse notifiche, dall'art. 131 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153.

Le variazioni in aumento dànno luogo all'applicazione della imposta con effetto dal 1° gennaio dell'anno nel quale sono notificate al contribuente.

Per l'omessa o la tardiva dichiarazione delle variazioni in aumento sono applicabili le sanzioni previste dal testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi in materia d'imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608.

Gli Uffici tecnici erariali, quando l'aumento del reddito non sia chiaramente riconoscibile, possono astenersi dal promuovere l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma.

Art. 7.

Le norme contenute nei precedenti articoli 4 e 6, nonchè nell'art. 21 del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, sono applicabili anche ai comuni nei quali sono tuttora in vigore gli antichi catasti.

Art. 8.

La risoluzione delle controversie concernenti la determinazione del reddito delle zolfare, agli effetti dell'applicazione delle sovrimposte comunali e provinciali, compete alle Commissioni censuarie.

Art. 9.

La notifica dei provvedimenti concernenti il catasto e le imposte applicate sul reddito dei terreni viene validamente eseguita in confronto delle persone componenti la ditta iscritta in catasto, ancorchè le medesime non siano gli effettivi possessori. Questi ultimi non possono eccepire l'inefficacia della notifica, allorquando l'inesatta intestazione sia loro imputabile per l'omissione degli adempimenti prescritti dalle vigenti norme per la conservazione dei catasti.

Art. 10.

Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte del contribuente ovvero dell'Amministrazione finanziaria contro i deliberati delle Commissioni amministrative, non si farà luogo al rimborso delle imposte dirette se non quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 11.

I ricorsi contro i ruoli dell'imposta terreni per errori materiali dipendenti dalla revisione generale degli estimi ordinata col Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, dànno diritto al rimborso dell'imposta dal 1° gennaio 1943, semprechè prodotti entro il 31 dicembre 1947.

Art. 12.

Agli effetti dell'applicazione della normale imposta sui terreni per l'anno 1943 l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di modificare la data stabilita dalle vigenti disposizioni regolamentari per la chiusura delle scritture censuarie.

Art. 13.

Nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili soggetti ai tributi immobiliari, per il quale la domanda di voltura, regolarmente prodotta, non abbia avuto effetto nel ruolo per cause indipendenti dalla volontà delle parti, l'intendente di finanza può disporre che venga escusso soltanto il nuovo possessore o titolare, con divieto all'esattore di compiere qualsiasi procedura sui beni del precedente.

Ove particolari circostanze lo consiglino, l'intendente di finanza può dispensare l'esattore delle imposte dalla procedura mobiliare nell'abitazione dei contribuenti compresi in ditte collettive che abbiano soddisfatto il debito di imposta, di sovrimposta e di ogni altra contribuzione, mediante acconto corrispondente alla propria quota.

Nulla è innovato per quanto concerne il diritto dell'esattore di esperimentare la procedura mobiliare sui frutti pendenti, sui fitti e sulle pigioni, nonchè la procedura immobiliare sui fondi oggetto del tributo.

Nei casi di diritti promiscui di godimento, assoggettati separatamente all'imposta sui terreni, ai sensi dell'art. 7 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, numero 1572, il privilegio sancito dall'art. 2771 del Codice civile non è frazionabile riguardo al fondo su cui grava l'imposta.

Art. 14.

Al R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 777, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. — L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Gli uffici tecnici erariali e gli uffici tecnici del catasto, per le province parzialmente in conservazione, sono autorizzati a percepire i medesimi diritti e compensi stabiliti ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 della tabella *A* allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011 ».

2. — L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Le somme spettanti agli uffici indicati nell'art. 1 sui diritti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 della stessa tabella *A* allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, verranno ripartite nelle proporzioni e secondo le modalità da stabilire con decreto Ministeriale ».

3. — Gli articoli 3 e 4 sono aboliti.

Il Governo del Re è autorizzato a riordinare i diritti catastali, quelli di scritturazione e di disegno previsti dalle vigenti disposizioni, nonchè l'attribuzione agli uffici cui competono.

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 19 gennaio 1928-VI, n. 244, concernenti l'imposta inerente ai boschi ed ai pascoli della provincia di Sondrio.

Art. 16.

La facoltà dei comuni e delle provincie di sovrimporre ai redditi dei terreni e dei fabbricati può essere esercitata entro i limiti stabiliti dalla seguente tabella:

Comuni.	Terreni (per ogni cento lire di reddito imponibile)	Fabbricati
Limite normale	L. 5	L. 5 —
Eccedenza	» 3 —	» 5 —
Secondo limite	L. 8 —	L. 10 —
Ulteriore eccedenza	» 2 —	» 2,50
Terzo limite	L. 10 —	L. 12,50
Provincie.		
Limite normale	L. 5 —	L. 10 —
Eccedenza	» 1 —	» 2,50
Secondo limite	L. 6 —	L. 12,50
Ulteriore eccedenza	» 1 —	» 2,50
Terzo limite	L. 7 —	L. 15 —

Il reddito imponibile sul quale deve essere commisurata la sovrimposta è quello risultante dal ruolo di applicazione della normale imposta erariale sui terreni e sui fabbricati.

La sovrimposta spettante ai Consigli provinciali delle corporazioni resta fissata nella misura di lire 0,02 per ogni cento lire di reddito per i terreni e di lire 0,075 per ogni cento lire di reddito imponibile per i fabbricati.

Art. 17.

Le sovrimposte debbono essere ripartite tra terreni e fabbricati in guisa che sussista il rapporto risultante dal precedente articolo, salvo quanto dispone il secondo comma dell'articolo seguente.

Art. 18.

Il blocco delle sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati, delle imposte, delle tasse e dei contributi di qualsiasi ente, gravanti sulle proprietà immobiliari, di cui all'art. 17 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, è prorogato a tutto l'anno nel quale verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

Salvo quanto dispone il successivo quarto comma, per l'anno 1943 e fino a tutto quello in cui verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, le sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati non potranno essere ripartite nei ruoli per un ammontare superiore a quello legalmente iscritto nei corrispondenti ruoli afferenti l'anno 1942.

Qualora, peraltro, dette sovrimposte del 1942 risultino eccedenti il terzo limite di cui al precedente articolo 16, la loro ripartizione nei ruoli del 1943 e successivi non potrà, in ogni caso, superare il limite medesimo.

Restano ferme, fino a tutto l'anno nel quale verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, le disposizioni contenute nel terzo comma del predetto articolo 17 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, numero 589, nonchè quelle contenute nella legge 11 maggio 1942-XX, n. 616.

Il provvedimento definitivo che dispone in via eccezionale, nei casi ivi previsti, lo sblocco delle sovrim-

poste è promosso con decreto del Ministro per l'interno d'intesa con quello per le finanze.

E' soppresso l'art. 257 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, modificato con l'art. 3 del R. decreto-legge 18 dicembre 1933-XII, n. 1737, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 178.

Art. 19.

I comuni e le provincie che abbiano regolarmente impegnata, con delegazioni pel pagamento di mutui o di altre passività, la sovrimposta fondiaria in eccedenza al terzo limite di cui al precedente art. 16, devono trasferire la parte eccedente il limite stesso sulle imposte di consumo, oppure su altri tributi esigibili mediante ruoli nominativi dati in carico all'esattore delle imposte dirette, con la procedura speciale privilegiata prevista dal testo unico 17 ottobre 1922, numero 1401, e successive modificazioni.

Ove tale trasferimento non possa essere in tutto od in parte attuato, la garanzia è assunta dallo Stato con provvedimento del Ministro per le finanze, d'intesa con quello per l'interno, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 20.

La misura dell'aliquota di imposta sul reddito agrario è fissata nel 10 per cento del reddito stesso.

Art. 21.

I proprietari o i possessori dei fondi concessi in affitto, i cui redditi, per l'art. 5 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile a' sensi dell'art. 9 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, in quanto il loro ammontare raggiunga il minimo imponibile di L. 2000 annue, devono chiedere lo sgravio dall'imposta sul reddito agrario ai sensi dell'art. 118 del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560.

Art. 22.

Per quanto riflette la esenzione dall'imposta sul reddito agrario, prevista dall'art. 1 della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del R. decreto 10 agosto 1928-VI, numero 1944, concernenti la denuncia per la esenzione dall'imposta tanto pei redditi accertati a carico del diretto contribuente quanto per quelli accertati col sistema della rivalsa. Nella dichiarazione il proprietario o il possessore del fondo deve indicare la quota di reddito per la quale spetta la esenzione.

Art. 23.

Ove si faccia luogo allo sgravio totale o parziale dalla normale imposta sui terreni, nei casi previsti dall'art. 7 del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, in conseguenza della perdita di almeno i due terzi del prodotto ordinario del fondo, a causa di infortuni o cataclismi non contemplati nella formazione dell'estimo, sarà concesso, nella stessa proporzione, lo sgravio dell'imposta sul reddito agrario.

Nulla è innovato alle norme in vigore riguardanti le esenzioni.

Art. 24.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1944 la valutazione del reddito dominicale dei terreni ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva, deve essere fatta sulla base dell'integrale corrispondente estimo censuario rivalutato ai sensi del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — GORLA — PARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 50. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX, n. 1419.
Modificazioni al R. decreto 27 luglio 1941-XIX, n. 790, relativo alla istituzione del ruolo degli architetti urbanisti del Real Corpo del genio civile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Vista la legge 24 giugno 1923-I, n. 1395, concernente la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1925-IV, n. 2537, con il quale è stato approvato il regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto;

Visto il R. decreto 2 marzo 1931-IX, n. 287, che ha approvato il regolamento per il servizio del Genio civile;

Visto il R. decreto 27 luglio 1941-XIX, n. 790, col quale è stato istituito il ruolo degli architetti urbanisti del Genio civile;

Riconosciuta la necessità di apportare alcune modifiche alle norme concernenti il detto ruolo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo degli architetti urbanisti del Real Corpo del genio civile, istituito con R. decreto 27 luglio 1941-XIX, n. 790, assume la denominazione di « Ruolo degli architetti e degli ingegneri urbanisti del Real Corpo del genio civile ».

Restano pertanto modificate, in conformità, le dizioni, relative alle qualifiche del personale del detto ruolo, contenute nel suindicato R. decreto 27 luglio 1941-XIX, n. 790.

Gli architetti ed ingegneri urbanisti del Genio civile assolvono tutte le mansioni inerenti alla competenza attribuita al Ministero dei lavori pubblici in materia urbanistica. Hanno inoltre il compito di attendere ad opere edilizie di importanza architettonica la cui progettazione, esecuzione e vigilanza rientri nella competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Agli articoli 6, 7, 9, 14, 2° e 3° comma, e 15 del suindicato Regio decreto sono sostituiti i seguenti:

Art. 6. — « Le ammissioni al grado iniziale del ruolo degli architetti e degli ingegneri urbanisti del Real Corpo del genio civile sono effettuate mediante concorso per titolo e per esami tra i candidati che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in architettura conseguita in uno degli istituti superiori del Regno;

b) laurea in ingegneria civile - sottosezione edile - conseguita in uno degli istituti superiori del Regno.

« Al concorso indetto in applicazione del primo comma del presente articolo possono, inoltre, partecipare anche coloro che abbiano conseguito in un Istituto superiore del Regno la laurea in ingegneria civile prima dell'anno accademico 1936-1937, purchè siano forniti del diploma della Scuola di perfezionamento in urbanistica.

« Per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo è necessario che gli aspiranti abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato i 30 anni alla data del decreto che indice il concorso, salvo i maggiori limiti di età stabiliti dalle disposizioni in vigore ».

Art. 7. — « L'esame di concorso per l'ammissione nel grado iniziale del ruolo degli architetti e degli ingegneri urbanisti del Real Corpo del genio civile ha luogo in Roma e consta di cinque prove come appresso:

1) prova grafica di composizione urbanistico-architettonica (10 ore);

2) prova grafica su un tema di viabilità e traffico urbano (5 ore);

3) svolgimento critico di un tema di carattere generale di natura urbanistica con eventuale aggiunta di grafici e schizzi (5 ore);

4) svolgimento scritto di un tema relativo all'impostazione di problemi tecnologici, fognature ed altri impianti igienico-sanitari nello studio di un piano regolatore cittadino (5 ore);

5) discussione orale sui temi precedentemente svolti, su argomenti inerenti ai temi stessi e sulla materia urbanistica in generale ».

Art. 9. — « Gli esami di idoneità per la promozione al grado di architetto urbanista principale o di ingegnere urbanista principale (grado 8°) hanno luogo in Roma e constano delle seguenti prove:

1) prova grafica di composizione urbanistico-architettonica (ore 10);

2) svolgimento scritto di un tema di storia dell'urbanistica (ore 5);

3) svolgimento scritto di un tema relativo a problemi climatologici, tecnologici, fognature ed altri impianti igienico-sanitari nello studio di un piano regolatore cittadino (ore 5);

4) discussione orale sui temi precedentemente svolti, su argomenti inerenti ai temi stessi e sulla materia urbanistica in generale ».

Art. 14 (2° e 3° comma). — « Nella prima applicazione del presente decreto i posti vacanti del grado 7° del ruolo degli architetti ed ingegneri urbanisti del Real Corpo del genio civile saranno messi a concorso per soli titoli fra coloro che siano in possesso dei prescritti titoli di studio, abbiano dimostrato speciale competenza nel campo urbanistico e abbiano almeno 10 anni di esercizio professionale e non più di 40 anni di età, se estranei all'Amministrazione dello Stato, o rivestano almeno il grado 8° se funzionari dello Stato.

« I posti vacanti nel grado 8° del ruolo medesimo saranno messi a concorso per soli titoli fra coloro che siano in possesso dei prescritti titoli di studio, abbiano dimostrato speciale competenza nel campo urbanistico e abbiano almeno cinque anni di esercizio professionale e non più di 35 anni di età se estranei all'Amministrazione dello Stato, o se già in servizio presso un'Amministrazione statale, abbiano l'anzianità richiesta per poter essere ammessi agli esami di idoneità per la promozione al grado 8°, gruppo *A*.

« La Commissione esaminatrice dei concorsi di cui al presente articolo sarà composta nel modo indicato dal precedente art. 10 ».

Art. 15. — « Ai concorsi banditi in applicazione del precedente articolo ed al primo concorso che sarà bandito in applicazione del precedente art. 7 potranno partecipare anche coloro che abbiano conseguito la laurea in ingegneria civile prima dell'anno accademico 1936-1937 e che pur non essendo forniti del diploma della Scuola di perfezionamento in urbanistica, abbiano prevalentemente svolto la propria attività nel campo dell'urbanistica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 452, foglio 37. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 settembre 1942-XX

Nomina dei componenti della « Sezione per l'alimentazione » in seno al Consiglio superiore di sanità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti i Regi decreti in data 19 gennaio 1942-XX, n. 368, e 4 giugno 1942-XX, n. 803, concernenti la istituzione di una « Sezione per l'alimentazione » in seno al Consiglio superiore di sanità;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Veduta la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, al Sottosegretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono chiamati a far parte della « Sezione per l'alimentazione » in seno al Consiglio superiore di sanità:

1) De Blasi Ecc. prof. Dante, Accademico d'Italia, presidente;

2) Frugoni prof. Cesare, direttore della Clinica medica della Regia università di Roma, vice presidente;

Componenti:

3) Petragnani prof. Giovanni, direttore generale della Sanità pubblica;

4) Venturi prof. Augusto, segretario Comitato interministeriale di coordinamento per gli approvvigionamenti, la distribuzione e i prezzi;

5) La Via dott. Lorenzo, direttore generale Demografia e razza;

6) Macciotta dott. Leonida, capo dell'Ufficio II del Gabinetto Ministero dell'interno;

7) Marotta prof. Domenico, direttore dell'Istituto superiore di sanità;

8) Ronchi prof. Vittorio, direttore generale dell'Alimentazione;

9) Carranti dott. Aurelio, direttore generale della Produzione agricola;

10) Dente dott. Massimiliano, direttore generale rappresentante del Ministero delle corporazioni;

11) Baglioni prof. Silvestro, direttore dell'Istituto di fisiologia umana della Regia università di Roma, rappresentante del P.N.F.;

12) Frontoni Cons. naz. conte Alessandro, rappresentante dell'O.N.M.I.;

13) Visco Cons. naz. prof. Sabato, direttore Istituto di istologia e fisiologia generale della Regia università di Roma;

14) Spolverini Senatore prof. Luigi, direttore della Clinica pediatrica della Regia università di Roma;

15) Gaifami prof. Paolo, direttore della Clinica ostetrico-ginecologica della Regia università di Roma;

16) Tallarico Cons. naz. prof. Giuseppe, docente di chimica biologica;

17) Morelli Cons. naz. prof. Eugenio, direttore dell'Istituto « C. Forlanini » di Roma;

18) Pende Senatore prof. Nicola, direttore dell'Istituto di patologia medica della Regia università di Roma;

19) Cramarossa prof. Saladino, ufficiale sanitario capo dell'Ufficio d'igiene del Governatorato di Roma;

20) Orsi prof. Giovanni, ufficiale sanitario del comune di Napoli;

21) Quagliarello prof. Gaetano, ordinario di chimica biologica della Regia università di Napoli;

22) Di Mattei prof. Pietro, direttore Istituto di farmacologia della Regia università di Roma;

23) Lanfranchi prof. Alessandro, direttore dell'Istituto di patologia e clinica medica veterinaria della Regia università di Bologna;

24) Niceforo prof. Alfredo, ordinario di statistica della Regia università di Roma;

25) Salvioli prof. Gaetano, direttore della Clinica pediatrica della Regia università di Bologna.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BUFFARINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1942-XXI
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 309. — PARDO

(4581)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 1° dicembre 1942-XXI.

Disposizioni relative al funzionamento dei Tribunali militari di guerra.

IL DUCE

PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO

COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI

SU TUTTE LE FRONTI

Visto il R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 303;

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il R. decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1023, contenente le disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei nuovi codici penali militari;

Visto il R. decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1022, che approva il testo dell'ordinamento giudiziario militare;

Ordina:

Art. 1.

Agli articoli 15 e 16 del bando 1° ottobre 1941-XIX, n. 80, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 15. — (*Funzioni del procuratore militare del Re Imperatore*).

Le funzioni del procuratore militare del Re Imperatore presso i Tribunali militari territoriali di guerra e i Tribunali militari di guerra istituiti presso comandi di unità maggiori di un Corpo di armata sono esercitate da un ufficiale del Corpo della giustizia militare, categoria magistrati, avente grado di maggior generale.

Presso i Tribunali di Corpo d'armata e le sezioni di Tribunali istituiti presso comandi di unità maggiori di un Corpo di armata, le funzioni indicate nel comma precedente sono esercitate da un ufficiale del Corpo della giustizia militare, categoria magistrati, avente grado di colonnello ».

« Art. 16. — (*Funzioni di cancelliere capo*).

Le funzioni di cancelliere capo presso i Tribunali militari di guerra indicati nel primo comma dell'articolo precedente sono esercitate da un ufficiale del Corpo della giustizia militare, categoria cancellieri, avente grado non inferiore a quello di maggiore.

Presso i Tribunali e le sezioni indicati nel secondo comma dello articolo precedente, le funzioni di cancelliere capo sono esercitate da un ufficiale del Corpo della giustizia militare, categoria cancellieri, avente grado di capitano ».

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 1° dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4594)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 7 dicembre 1942-XXI.

Amministrazione della giustizia militare di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra approvato con il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge suddetta nel territorio dello Stato;

Visto il proprio bando 12 settembre 1942-XX, n. 136, concernente l'amministrazione della giustizia militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra presso la Delegazione del Comando Supremo in A. S. è soppresso a decorrere dal 16 novembre 1942-XXI.

Art. 2.

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso presso il Tribunale militare indicato nell'articolo precedente, alla data del 16 novembre 1942-XXI, è devoluta al Tribunale militare di guerra del Comando Superiore forze armate della Libia.

Gli atti compiuti nei procedimenti indicati nel comma precedente rimangono validi. Tuttavia, se è intervenuto provvedimento di rinvio a giudizio o richiesta di citazione per il giudizio davanti al Tribunale di guerra presso la Delegazione del Comando Supremo in A. S., si intende sostituito al Tribunale stesso il Tribunale indicato nel comma precedente.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 7 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4593)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 dicembre 1942-XXI.

Modalità di incorporazione del Monte di credito su pegno di Prato nella Cassa di risparmi e depositi di Prato (Firenze).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 24 agosto 1942-XX, n. 1272, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Prato nella Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato;

Veduto il parere favorevole del Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 27 giugno 1942-XX;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Prato nella Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze), disposta con il R. decreto 24 agosto 1942-XX, n. 1272, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Prato;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmi e depositi di Prato, del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmi e depositi di Prato, di continuare in Prato l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1942-XXI

(4595) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1942-XXI.

Modificazione alla designazione degli Istituti incaricati della vigilanza per l'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente disposizioni per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il regolamento per la esecuzione del suddetto Regio decreto-legge, approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 21 agosto 1929, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese, registro n. 4, foglio n. 363, col quale venivano designati gli Istituti incaricati, per la parte di competenza del Ministero dell'economia nazionale, della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre successivo, al registro n. 18 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 15, col quale veniva incluso tra gli Istituti collaboratori del Regio istituto superiore agrario di Pisa, incaricato della vigilanza per l'applicazione del suddetto R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, il Laboratorio provinciale di igiene e di profilassi (Sezione chimica) di Lucca;

Visto il decreto Ministeriale 3 settembre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre successivo, al registro n. 13 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 236, col quale veniva affidato al Regio istituto tecnico agrario specializzato per la frutticoltura, orticoltura e giardinaggio di Firenze, il servizio di vigilanza per la esecuzione del summenzionato R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, nella circoscrizione indicata nell'art. 5, n. 10, lettera *a*) del decreto Ministeriale 21 agosto 1929;

Decreta:

A modifica dell'art. 5 del decreto Ministeriale 21 agosto 1929-VII, di cui alle premesse e successive modificazioni, gli Istituti incaricati della vigilanza per l'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, indicati al n. 10 di detto articolo, restano così determinati:

10. — Regia università di Pisa - Facoltà di agraria (Laboratorio di chimica agraria, per le analisi chimiche e Istituto di agronomia, per le sementi e le analisi botaniche) per le provincie di Pisa, Apuania, Livorno, Lucca e Pistoia, con la collaborazione:

a) del Regio istituto tecnico agrario di Pescia per gli olii, i burri ed i formaggi, nelle provincie di Lucca e Pistoia;

b) del Laboratorio provinciale di igiene e di profilassi (Sezione chimica) di Lucca, per le sostanze di uso agrario nella provincia di Lucca;

10-*bis*. — Regia università di Firenze - Facoltà di agraria (Istituto di industrie agrarie per le analisi chimiche e Istituto di agronomia, per le sementi e le analisi botaniche) per le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto e Siena con la collaborazione:

a) del Regio istituto tecnico agrario specializzato per la frutticoltura, orticoltura e giardinaggio di Firenze, per i concimi, gli antiparassitari, le conserve e gli sciroppi nella provincia di Arezzo;

b) della Cantina sperimentale di Arezzo per i vini e gli aceti nella provincia di Arezzo;

c) del Laboratorio di chimica agraria di Siena per i prodotti agrari nelle provincie di Siena e Grosseto.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il 1° dicembre 1942-XXI, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1942-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(4596)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha rimesso in data 12 dicembre 1942-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 ottobre 1942-XX, n. 1230, recante l'istituzione del Monopolio di produzione e di vendita dello zucchero saccarinato.

(4587)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha rimesso in data 3 corrente, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1942-XXI, n. 1317, che ripristina la facoltà di pagare i titoli di spesa dello Stato mediante commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia, a favore della persona del creditore, o mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia, limitatamente alla persona medesima.

(4588)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nella peschiera di S. Eleuterio (comune di Parenzo)

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni in data 2 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1942-XXI, Bilancio comunicazioni, registro n. 44 Marina mercantile, foglio n. 22, è stato riconosciuto il diritto esclusivo di pesca nella peschiera di S. Eleuterio, nei limiti risultanti dalla copia di mappa del comune censuario di Parenzo debitamente vistata dal Genio civile di Pola ed annessa al decreto stesso, a favore del sig. Draghicchio Gregorio fu Francesco e consorti.

A cura ed a spese dei titolari del diritto esclusivo di pesca e sotto la sorveglianza dell'Ufficio del genio civile saranno apposti i segnali indicanti i termini della predetta peschiera, redigendo apposito verbale corredato dalla planimetria della località con l'indicazione dei segnali stessi.

L'esercizio della peschiera è subordinato all'osservanza delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di pesca e di quelle che potessero essere emanate.

(4579)

MINISTERO DELLA GUERRA

Perdita di distinzioni onorifiche di guerra

A norma delle disposizioni contenute nella legge 24 marzo 1932-X, n. 453, i sottonotati militari sono incorsi nella perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, delle quali siano insigniti:

Determinazione Ministeriale del 3 novembre 1942-XIX.

Spinetti Carlo di Vincenzo, da Roma, già maggiore di complemento.

Sanson Giovanni fu Giacomo, da Istrana, già capitano di artiglieria di complemento.

Cavalca Alberto di Vittorio, da Mantova, già tenente di fanteria di complemento.

Capuis Carlo di Ugo, da Pisa, già tenente di fanteria di complemento.

Comolli Mario di Giovanni, da Laglio, già tenente di fanteria di complemento.

Vezzoni Angelo Leandro di Antonio, da Rivarolo del Re, già tenente di fanteria di complemento.

Agosteo Francesco di Giuseppe, da Milano, già tenente di fanteria di complemento.

Morbelli Mario di Luigi, da Piacenza, soldato.

Determinazione Ministeriale del 3 *novembre* 1942-XXI.

Catalano Giuseppe di Francesco, da Trapani, già 1° capitano di fanteria di complemento

Bertulazzi Paolo di Giovanni, da Reggio Calabria, già 1° capitano.

Pipitone Ignazio di Antonio, da Alcamo (Trapani), già capitano di fanteria R. S.

Cappelluti Romano di Nicola, da Campli, già tenente di fanteria.

Ranno Michelangelo di Giovanni, da Misterbianco (Catania), già tenente di fanteria di complemento.

Mandalari Filippo di Mario, da Roma, già tenente di artiglieria di complemento.

Palombo Rocco di Giorgio, da Petrella Tifermina (Campobasso), già maresciallo ordinario.

Gragnani Enzo di Angiolo, da Livorno, già sergente maggiore.

Faccio Pellinio di Gerolamo, da Castel d'Azzano (Verona), già sergente maggiore.

Massaro Salvatore di Giuseppe, da Caivano (Napoli), già sergente.

Rotondi Ferruccio Roberto Battista di Edoardo, da Busto Arsizio (Varese), già vice brigadiere.

Pallaver Eugenio di Valeriano, da Mazzo Lombardo, già sergente.

Determinazione Ministeriale del 4 *novembre* 1942-XXI.

Trida Carlo di Giacomo, da Sagà (Verona), già maggiore di fanteria.

Sclafani Paolo Saverio fu Andrea, da Palermo, già 1° capitano di fanteria della riserva.

Provezza Giacomo fu Battista, da Villadinora (Brescia), già capitano di fanteria di complemento.

Improta Mario di Gennaro, da Napoli, già capitano di artiglieria di complemento.

Scandariato Francesco di Diego, da Calatafimi (Trapani), già tenente di cavalleria di complemento.

Abbà Giuseppe di Luigi, da Vivraga (Milano), già tenente di fanteria di complemento.

Susini Mario di Alfredo, da Livorno, già tenente di fanteria di complemento

Teza Armando fu Giacomo, da Conegliano Veneto, già sottotenente di fanteria di complemento.

Adriani Mario di Giovanbattista, da Mentana (Roma), già maresciallo di artiglieria.

Bernardi Vito di Francesco, da San Vito dei Normanni (Brindisi), già sergente maggiore.

Parisi Francesco di Emilio, da Castellaneta (Taranto), già sergente maggiore.

Nicita Damiani di Antonino, da Roccalumera (Messina), già brigadiere dei CC. RR.

Serra Martino di Pietro, da Sedini (Sassari), già brigadiere dei CC. RR.

Tagliati Ernesto di Antonio, da Sassuolo (Modena), geniere.

Determinazione Ministeriale del 4 *novembre* 1942-XXI.

Caniglia Alberto di Vittorio, da Napoli, già maggiore di fanteria.

Cristofari Angelo di Caterino, da Veiano (Viterbo), già 1° capitano di fanteria.

Bonino Luigi Riccardo fu Emilio, da S. Roche, già capitano medico di complemento.

Gigli Francesco di Giovanni, da Maruggio (Taranto), già tenente di fanteria di complemento.

Longo Michele di Domenico, da Bitonto, già tenente R. S.

Degli Esposti detto *Giudicini Ferdinando* di Giuseppe, da Bologna, già tenente di artiglieria di complemento.

Guagliuolo Gustavo fu Ferdinando, da Napoli, già tenente di fanteria di complemento.

Figliolia Vladimiro di Edoardo, da Foggia, già tenente di fanteria di complemento.

Martinozzi Francesco di Giovanni, da San Giovanni d'Asso, già tenente della riserva

Zignago Alcibiade fu Leopoldo, da Rivarolo (Genova), già sottotenente di fanteria di complemento.

Calabrese Francesco di Calogero, da Alimena, già maresciallo dei CC. RR.

Bottacini Callisto di Giuseppe, da Firenze, già maresciallo maggiore.

Carola Vincenzo di Raffaele, da Città di Sant'Angelo, già maresciallo d'alloggio dei CC. RR.

Fabbri Alvaro fu Vincenzo, da Gemmano (Forlì), già sergente.

Girace Roberto fu Francesco, da La Maddalena (Sassari), già sergente di fanteria.

(4526)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 15 dicembre 1942-XXI - N, 225

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7975
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,5639
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	86,125
Id. 3,50 % (1902)	86 —
Id. 3 % lordo	72,925
Id. 5 % (1935)	92,55
Redimib. 3,50 % (1934)	82,40
Id 5 % (1936)	94 —
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,25
Id. 4 % (15-12-43)	98,775
Id. 5 % (1944)	98,20
Id. 5 % (1949)	94,85
Id. 5 % (15-2-50)	94,75
Id. 5 % (15-9-50)	94,65
Id. 5 % (15-4-51)	94,80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	249539	182 —	Fermi Cleonice fu Angelo ved. Mey, dom. a Firenze, con usufrutto ad Aliotti *Alice* fu Domenico, ved. Magistrali, dom. a Piacenza.	Come contro, con usufrutto ad Aliotti *Elisa* fu Domenico, ecc., come contro.
P. R. 5 %	39	20 —	Riella *Primo* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Manzini Anna, chiamata Rosa fu *Domenico*, ved. Riella, dom. a Gravedona (Como), con usufrutto vitalizio a favore di Manzini Anna chiamata Rosa fu *Domenico*, ved. Riella, dom. a Gravedona (Como).	Riella *Leone* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Manzini Anna, chiamata Rosa fu *Abbondio*, ved. Riella *e moglie in seconde nozze di Gottifredi Pietro*, dom. a Gravedona (Como), con usufrutto vitalizio a favore di Manzini Anna chiamata Rosa fu *Abbondio*, ved. Riella *e moglie in seconde nozze di Gottifredi Pietro*, dom. a Gravedona (Como).
Id.	40	60 —	Riella Primo fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Manzini Anna, detta Rosa fu *Domenico*, ved. Riella, dom. a Gravedona (Como).	Riella Leone fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Manzini Anna, detta Rosa fu *Abbondio*, ved. Riella *e moglie in seconde nozze di Gottifredi Pietro*, dom. a Gravedona (Como).
P. R. 3,50 %	279932	175 —	Opera Pia Orfanatrofio Femminile di Alcamo (Trapani), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di *Di Salvatore Gaetano* fu Luigi, dom. ad Alcamo (Trapani).	Come contro, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di *Salvatori Gaetano Ferdinando* fu Luigi, dom. ad Alcamo (Trapani).
Id.	228702	1.011,50	Ortolina Giuseppe fu Adelfio dom. a Seregno (Milano), con usufrutto a favore di *Longeni Rosa* fu Giovanni, ved. Ortolina, dom. in Seregno (Milano).	Come contro, con usufrutto a favore di *Longoni Rosa Luigia Carolina* fu Giovanni, *ved. in prime nozze di Santambrogio Antonio o Domenico Antonio e in seconde nozze di Ortolina Adelfio*, dom. a Seregno (Milano).
Id.	44520	805 —	Ziacchi Ida fu Eugenio, moglie di Ricciardelli *Alessandro* fu Giovanni, dom. a Milano, vincolata per dote.	Ziacchi Ida fu Eugenio, moglie di Ricciardelli *Antonio Alessandro* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	337295	105 —	*Comar* Agostino fu Lorenzo, dom. a Tovena, comune di Cison di Valmarino (Treviso), con ipoteca per cauzione beneficiaria.	*Comai* Agostino fu Lorenzo, ecc., come contro.
Id.	69363	70 —	Bonjean Enrico di *Alessandro*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Bonjean *Alessandro* fu *Gaspare*.	Bonjean Enrico di *Pietro Alessandro*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Bonjean *Pietro Alessandro* fu *Giovanni Gaspare*.
Id.	38400	17,50	Carollo Ignazia di Giuseppe, ved. di *Tumbarello Bartolo*, dom. a Monte S. Giuliano (Trapani).	Carollo Ignazia di Giuseppe, ved. *Tummarello Bartolomeo*, dom. a Monte S. Giuliano (Trapani).
Id.	103897	175 —	*Allevatino* Filippo fu Salvatore, dom. a New Jork.	*Levatino* Filippo fu Salvatore, dom. a New Jork.
Id.	330196	77 —	De Cataldis Giuditta *fu* Giuseppe, *nubile*, dom. a Giffoni (Salerno).	De Cataldis Giuditta *di* Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà del padre*, ecc., come contro.
Id.	282897	906,50	Retez *Teresina* fu Antonino, nubile, dom. a Reggio Calabria.	Retez *Maria-Teresa* fu Antonino, ecc., come contro.
Id.	431967	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	82844	21 —	Binetti *Antonio* fu Ottavio, minore, sotto la patria potestà della madre Pedico Rosa di Nicola, ved. Binetti, dom. in Barletta (Bari).	Binetti *Nicola Antonio* fu Ottavio, ecc., come contro.
Id.	89423	14 —	Come sopra, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di detta Pedico Rosa.	Come sopra, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di detta Pedico Rosa.
Id.	275101	2.800 —	*Debernardi* Pierina fu Vittorio, moglie di *Chigi* Alberto, dom. in Torino, con usufrutto a *Meinardi* Irene fu Stefano.	*Debernardi* o *De Bernardi* Pierina fu Vittorio, moglie di *Ghigi* Alberto, dom. in Torino, con usufrutto a *Meynardi* Irene fu Stefano.
Id.	275102	2.625 —	Come sopra, con usufrutto a Gandini *Lina* fu *Sandro*, ved. di Martelli Ottavio.	Come sopra, con usufrutto a Gandini *Adelaide* fu *Leandro*, ecc., come contro.
Id.	275103	1.050 —	Come sopra, con usufrutto a Costa *Virginia* fu Giovanni Battista, ved. di Petrino Giovanni.	Come sopra, con usufrutto a Costa *Maria Virginia* fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id.	275104	875 —	Come sopra, con usufrutto a Privola Antonietta.	Come sopra, con usufrutto a Privola Antonietta.
Id.	276656	2.800 —	*Debernardi* Silvia fu Vittorio, mogie di Lupo Massimo, dom. a Torino, con usufrutto a *Meinardi* Irene fu Stefano	*Debernardi* o *De Bernardi* Silvia fu Vittorio, moglie di Lupo Massimo, dom. a Torino, con usufrutto a *Meynardi* Irene fu Stefano.
Id.	276657	2.625 —	Come sopra, con usufrutto a Gandini *Lina* fu *Sandro*, ved. di Martelli Ottavio.	Come sopra, con usufrutto a Gandini *Adelaide* fu *Leandro*, ecc., come contro.
Id.	276658	1.050 —	*Debernardi* Silvia fu Vittorio, moglie di Lupo Massimo, con usufrutto a Costa *Virginia* fu Giovanni Battista, ved. di Petrino Giovanni.	*Debernardi* o *De Bernardi* Silvia fu Vittorio, moglie di Lupo Massimo, con usufrutto a Costa *Maria Virginia* fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id.	276659	875 —	*Debernardi* Silvia fu Vittorio, moglie di Lupo Massimo, dom. a Torino, con usufrutto a Privola Antonietta.	*Debernardi* o *De Bernardi* Silvia, ecc., come contro.
Rend. 5 %	15046	835 —	Macchetto Leonida, Elio e *Giulio* fu Ferdinando, minori, sotto la patria potestà della madre Mazzia Giuseppina di Grato, ved. Macchetto, dom. a Biella (Vercelli), vincolato d'usufrutto a favore di Mazzia Giuseppina di Grato, ved. Macchetto.	Macchetto Leonida, Elio e *Valentino-Giulio* fu Ferdinando, minori, ecc., come contro.
Id.	15045	835 —	Macchetto *Giulio* fu Ferdinando, minore, sotto la patria potestà della madre Mazzia Giuseppina di Grato, ved. Macchetto, dom. in Biella (Vercelli).	Macchetto *Valentino-Giulio* fu Ferdinando, ecc., come contro.
Id.	89997	1.400 —	Congregazione di carità di Treviso per la Fondazione Zenobia Moretti Filippetti, con usufrutto vitalizio a favore di Filippetti *Mario* fu Domenico, dom. a Potenza Picena (Macerata).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Filippetti *Antonio-Mario* fu Domenco, ecc., come contro.
Id.	161261	1.650 —	Curcio *Rosetta* di Felice, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Canicattì (Agrigento).	Curcio *Rosa-Maria-Chiara* di Felice, ecc., come contro.
Id.	189347	2.660 —	De Angelis Antonio fu Francesco, dom. a Torre Annunziata (Napoli), con usufrutto vitalizio a Vitiello Rosa di Giuseppe, ved. di *Aniello Ruggiero*, dom. a Torre Annunziata (Napoli).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Vitiello Rosa di Giuseppe, ved. *De Angelis Francesco*, ecc., come contro.
Id.	189348	2.660 —	De Angelis Benito fu Francesco, dom. a *Torre del Greco* (Napoli), con usufrutto vitalizio come sopra.	De Angelis Benito fu Francesco, dom. a *Torre Annunziata* (Napoli), con usufrutto vitalizio come sopra.
Id.	189349	2.660 —	De Angelis Assunta fu Francesco, nubile, dom. a Torre Annunziata (Napoli), con usufrutto come sopra.	De Angelis Assunta fu Francesco, nubile, dom. a Torre Annunziata (Napoli), con usufrutto come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	352207	350 —	Longinotti *Emma* di Michele-Antonio, moglie di Bruni Angelo fu Luigi, dom. a Milano.	Longinotti *Maria Catterina Emma* di Michele-Antonio, ecc., come contro.
Id.	821958	199,50	*Rotino* Argentina di *Antonio*, nubile, dom. a Napoli, con ipoteca.	*Robino* Argentina di *Domenicantonio*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	383432	101,50	Robino Argentina di *Antonio*, ecc., come sopra.	Robino Argentina di *Domenicantonio*, ecc., come sopra.
B. T. 1949 (Serie *A*)	10407	Capitale 4.000 —	Nicolotti Clara fu Giacomo, dom. a Galliate (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di Pollastro Lorenzina fu *Battista* dom. a Galliate (Novara).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Pollastro Lorenzina fu *Giovanni Battista, ved. di Nicolotti Giacomo*, dom. a Galliate (Novara).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 1° dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4507)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 10 dicembre 1941-XX, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara;

Veduti i provvedimenti in data 10 dicembre 1941-XX e 28 dicembre 1941-XX, con i quali furono, rispettivamente, nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, sono prorogate, a' sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, sino al giorno 9 marzo 1943-XXI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(4560)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Postiglione (Salerno), Assisi (Perugia) e Seulo (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari,

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Remigio Fragetti fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Postiglione (Salerno);

Dott. Ernesto Mestrallet fu Adolfo, per la Cassa comunale di credito agrario di Assisi (Perugia);

Cav. Sebastiano Congiu di Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Seulo (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(4562)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Veduti i precedenti decreti in data 9 novembre 1941-XX, n. 41749, con i quali venne approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso ai nove posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1939-XVIII, e designate le vincitrici del concorso medesimo;

Veduto il successivo decreto in data 15 maggio 1942-XX, n. 17936, con il quale vennero designate le vincitrici del concorso medesimo per le condotte rimaste scoperte in seguito alle rinuncie delle concorrenti precedentemente designate;

Considerato che le ostetriche Brugnoli Maria, Cora Maria, Bottero Maria Teresa e Galvagno Agnese hanno rinunciato rispettivamente alle condotte di Vicoforte Mondovì, Roccadebaldi, Murello e Lequio Berria-Benevello;

Considerato che l'ostetrica Podio Domenica già precedentemente esclusa da ogni assegnazione essendo stati tutti occupati da altre concorrenti che precedevano in graduatoria i posti da lei indicati nella sua domanda di concorso, interpellata ora se intendesse o meno accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Vicoforte Mondovì ha rinunziato al posto;

Veduto il risultato delle interpellanze fatte ai sensi dell'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 3, 23, 37 e 55 del Regio decreto di cui al precedente comma;

Decreta:

Le seguenti concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso ai nove posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1939-XVIII, sono designate per la nomina a titolari delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

1. Venturino Rosina - condotta comunale di Vicoforte Mondovì;
2. Martini Maria - condotta comunale di Roccadebaldi;
3. Saracco Orsola - condotta comunale di Murello;
4. Giannuzzi Margherita - condotta consorziale Lequio Berria - Benevello.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I podestà dei Comuni e le amministrazioni dei Consorzi interessati, scaduto il sopra indicato termine di pubblicazione provvederanno subito alla nomina delle ostetriche designate.

Cuneo, addì 20 novembre 1942-XXI

Il Prefetto.

(4564)

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 142 del 30 dicembre 1940-XIX, col quale è stato indetto il concorso ai posti di ostetrica condotta, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1940-XIX ed i successivi decreti di modifica 23 giugno 1941-XIX, n. 10431, e 29 settembre 1941-XIX, n. 18982;

Visto il successivo decreto 1° luglio 1942-XX, n. 13307, circa l'ammissione delle candidate;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso e segnatamente quello del 9 novembre 1942-XXI col quale è stata formulata la graduatoria delle concorrenti;

Visto il regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente gratuatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti di titolare al 30 novembre 1940-XIX:

1. Fonzi Elisena	voti	50,81
2. Piccioni Marsilia	»	48,31
3. Cittadini Giovanna	»	48 —
4. Tabacco Umbertina	»	46,26
5. Troiani Teresa	»	44,78
6. Sadocco Adelfina	»	44,12
7. Cococcetta Violetta	»	43,27
8. Fiore Maria	»	42,94
9. Fattore Filomena	»	42,66
10. Troiani Angela	»	42,04
11. Grieco Vittoria	»	41,19

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati al concorso.

Rieti, addì 27 novembre 1942-XXI

Il prefetto: CARATTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto di pari data e numero, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1940-XIX;

Viste le istanze delle concorrenti per quanto concerne la preferenza delle sedi;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso sopraindicato ed assegnate alle sedi sottoindicate:

1) Fonzi Elisena - Rieti (1ª condotta - Contigliano);
2) Piccioni Marsilia - Pescorocchiano (2ª condotta);
3) Cittadini Giovanna - Greccio;
4) Tabacco Umbertina - Aspra Sabina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati al concorso.

Rieti, addì 27 novembre 1942-XXI

Il prefetto: CARATTI

(4551)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.